

Giunta Regionale  
Direzione Centrale Sanità

Data 10/05/2007  
Protocollo H1 2007 0020569

Spett. Associazione Piccoli Proprietari Case  
Sede Provinciale di Brescia  
Palazzolo sull'Oglio (BS)

Oggetto: Chiarimenti in merito alle piscine condominiali di cui alla DGR 17/05/06 n. 8/2552  
*“Requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico sanitari delle piscine natatorie”*.

Si fa riferimento alla Vs. nota del 2 maggio 2007 pervenuta in data 3 maggio 2007 avente per oggetto ulteriori chiarimenti alle note già emanata (19 febbraio 2007 e 4 aprile 2007) da questa Direzione Generale.

Le piscine condominiali trovano specifico riferimento in un paragrafo esclusivo, *“Piscine collocate in edifici o complessi condominiali”*, collocato all'interno del capitolo *“Requisiti Generali”* e posto successivamente al paragrafo *“Controlli interni ed esterni”*.

Tale separazione ha pertanto voluto esprimere la manifesta volontà della Giunta Regionale di prevedere una specifica normativa per le piscine condominiali rinviando in toto all'allegato C della detta DGR e pertanto il capitolo dei Requisiti generali non è da applicare in toto alle piscine condominiali ma solo per quanto riguarda il paragrafo specifico.

Pertanto il vostro assunto di estendere il paragrafo *“Realizzazione ed esercizio”* del capitolo *Requisiti generali* alle piscine condominiali è privo di fondamento in quanto le piscine condominiali sono trattate in un paragrafo specifico.

Si rileva che l'allegato C non ha definito la figura dell'assistente bagnanti, non per dimenticanza o pigrizia, ma perché non prevista dalla dgr 17/05/05, n.8/2552, in relazioni alle piscine condominiali: la Giunta Regionale ha quindi voluto dare la più ampia scelta di quale modalità attuare di assistenza/vigilanza bagnanti in relazione alla tipologia ed all'uso della piscina medesima.

Si fa rilevare inoltre la distinzione effettuata dalla Giunta Regionale in merito alla dizione *“assistente bagnanti”* intendendo il personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente e alla dizione *“assistenza/vigilanza bagnanti”* intendendo un'ampia gamma di modalità e di possibilità di scelta da parte dell'amministratore condominiale in relazione alla specificità e all'utilizzo della piscina condominiale.

Il Direttore Generale  
Dott. Carlo Lucchina